REGOLAMENTO (CEE) N. 462/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi d'orientamento applicabili in Spagna nel settore del vino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 68, primo comma, dell'atto d'adesione prevede che i prezzi da applicare in Spagna fino al primo ravvicinamento siano fissati, secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati, a un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna sotto il regime nazionale precedente per un periodo rappresentativo da determinare; che, in virtù dell'articolo 122 dell'atto, detta disposiizione si applica nel settore del vino ai prezzi d'orientamento; che, conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto, è opportuno considerare i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che a norma dell'articolo 122 dell'atto il prezzo d'orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco del tipo A I è fissato a un livello che determini un rapporto del 50 % fra il prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicato in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante la campagna 1985/1986 e il prezzo d'orientamento stesso; che il prezzo d'orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso dei tipi R I e R II è derivato dal prezzo d'orientamento per il vino da tavola bianco del tipo A I mediante l'applicazione di un rapporto identico a quello esistente nella Comunità nella sua composizione attuale fra i prezzi d'orientamento dei vini da tavola dei tipi A I e R I;

considerando che, per fissare i prezzi d'orientamento dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III applicabili in Spagna, è opportuno prendere in considerazione un rapporto identico a quello esistente nella Comunità a dieci fra, rispettivamente, i prezzi d'orientamento dei vini da tavola dei tipi R I ed R III, A I e A II, A I e A III;

considerando che a norma dell'articolo 394 dell'atto i prezzi fissati nel presente regolamento sono applicabili dal 1° marzo 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Aricolo 1

Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, i prezzi d'orientamento dei vini da tavola applicabili in Spagna sono fissati come segue:

Tipo di vino	Prezzo d'orientamento
R I	1,89 ECU % vol/hl
R II	1,89 ECU/% vol/hl
R III	29,48 ECU/hl
A I	1,75 ECU/% vol/hl
A II	39,20 ECU/hl
A III	44,77 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS